



TERRA DI LAVORO S.p.A. con socio unico



Provincia di Caserta

DISCIPLINARE DI SERVIZIO

CONCERNENTE L'ESECUZIONE
DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E ACCERTAMENTO DELLO STATO DI
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELLA LEGGE
10/91 ART. 31 COMMA 3 E RELATIVI DECRETI ATTUATIVI E DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 192/2005 E S.M. E I. NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare impegna ed obbliga l'Appaltatore all'esecuzione del censimento, servizio di accertamento ed effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, **relativi ai bienni 2009/2010 e 2011/2012**, siti nei comuni di ciascuno dei due "Ambito Territoriale 1 - ALTO CASERTANO" e "Ambito Territoriale 2 AGRO-LITORALE" di cui all'allegato, nell'osservanza delle modalità operative, delle condizioni e dei termini in appresso meglio specificati.

Sono ovviamente compresi tutti gli oneri afferenti quali:

- le attrezzature operative e di trasporto;
- tutti i Dispositivi di Protezione Individuale e le altre attrezzature individuali e collettive per garantire la sicurezza degli operatori secondo le vigenti disposizioni di legge;
- le procedure operative, tecniche, amministrative e gli adempimenti ad esse connessi;
- gli allacciamenti, i canoni e le eventuali trasformazioni con linee telefoniche o similari;
- le linee di rete telematica o similari;
- istituzione e il mantenimento di almeno una sede in ogni Ambito territoriale dei Comuni interessati dal bando ;
- quant'altro necessario ed occorrente per l'esecuzione puntuale e completa del servizio in appalto.

Art. 2 - Istituzione di almeno una sede per ogni Ambito Territoriale dei Comuni interessati dal Bando

L'appaltatore dovrà procedere a proprio carico all'istituzione e al mantenimento di almeno una sede in ogni Ambito territoriale dei comuni interessati dal bando, entro e non oltre trenta giorni dalla data della firma del contratto.

Tali sedi dovranno essere conformi secondo le leggi vigenti in materia di sicurezza e accessibilità per l'informazione all'utenza.

Ogni eventuale cambiamento di indirizzo dovrà essere comunicato tempestivamente alla società Terra di Lavoro S.p.A., trenta giorni prima dell'effettivo trasloco.

In tale circostanza l'Appaltatore dovrà comunicare pubblicamente, a proprie spese, il cambiamento di residenza entro trenta giorni dall'effettivo trasloco con:

- comunicati stampa;
- predisposizione ed affissione di manifesti e locandine da esporre nei luoghi pubblici in tutto il territorio dei comuni interessati dal bando;

l'informazione dovrà essere preventivamente concordata con società Terra di Lavoro S.P.A. S.p.A. e dovrà essere data prova dell'avvenuta campagna informativa.

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni a persone o cose nell'ambito delle sedi istituite, senza rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte della società Terra di Lavoro S.P.A. S.p.A..

Art. 2.1 - Orario di apertura al pubblico

Ogni sede operativa dovrà seguire il seguente orario minimo di apertura al pubblico (escluso i giorni festivi):

dal lunedì al venerdì: 9.30 – 12.30;

martedì e giovedì anche: 14.30 – 16.30.

Art. 3 - Campagna informativa biennale

La campagna informativa sarà rivolta verso i cittadini/utenti e verso i manutentori e sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore all'inizio di ogni biennio, di comune accordo con la società Terra di Lavoro S.P.A. S.p.A., provvederà a redigere il piano della campagna promozionale di informazione diretta alla cittadinanza.

Le azioni di informazioni saranno rivolte:

- comunicati stampa;
- predisposizione ed affissione di manifesti e locandine da esporre nei luoghi pubblici in tutto il territorio interessato dal bando, entro il secondo mese del primo anno del biennio di riferimento;
- invio di opuscoli divulgativi ad almeno 1/3 degli utenti con posta personalizzata entro il secondo mese del primo anno del biennio di riferimento.

L'Appaltatore prima della scadenza dei termini di presentazione dell'autocertificazione, di comune accordo con la società Terra di Lavoro S.P.A., provvederà a redigere una nuova campagna promozionale di informazione diretta alla cittadinanza.

Le azioni di informazione saranno svolte tramite comunicati stampa.

Le azioni di informazione saranno svolte tramite comunicati stampa.

Tutto il materiale informativo dovrà essere concordato e approvato dalla società Terra di Lavoro S.p.A..

L'eventuale inserimento del logo della Società Appaltatrice dovrà essere preventivamente concordato con la società Terra di Lavoro S.p.A. ed avere visibilità ridotta rispetto al logo della Provincia di Caserta e della società medesima.

Nel caso che l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra prescritto sarà applicata una riduzione sul prezzo concordato del servizio pari al 20% sulla prima fattura trimestrale successiva all'inadempimento.

Art. 4 - Informazione ai cittadini tramite sportelli informativi.

L'Appaltatore dovrà istituire entro trenta giorni dalla stipula del contratto uno sportello informativo, con apposito numero di telefono, in grado di fornire all'utenza indicazioni sugli adempimenti ed obblighi normativi.

Per ogni eventuale variazione di telefono/fax l'Appaltatore dovrà darne comunicazione tempestivamente alla società Terra di Lavoro S.P.A. prima di trenta giorni dell'effettiva modifica.

Nelle circostanze sopra citate l'Appaltatore dovrà comunicare pubblicamente, prima di trenta giorni dall'effettiva variazione, con le seguenti azioni pubblicitarie:

- comunicati stampa;
- predisposizione e affissione di manifesti e locandine da esporre nei luoghi pubblici in tutto il territorio interessato dal bando.

L'informazione dovrà essere preventivamente concordata con la società Terra di Lavoro S.P.A. S.p.A. e dovrà essere data prova dell'avvenuta campagna informativa.

Art. 5 - Presa in consegna, implementazione, aggiornamento, trasferimento dati e gestione del catasto impianti.

L'Appaltatore è responsabile per quanto di competenza assegnato dell'aggiornamento e conservazione dell'archivio cartaceo e del database del Catasto impianti termici nell'Abito Territoriale di cui è rimasto aggiudicatario e dai dati reperiti da altre fonti previste e consentite dalle leggi vigenti.

L'Appaltatore dovrà prendere in consegna nei termini e nelle formalità di legge il database esistente del Catasto Impianti termici che costituirà la base per ogni attività successiva.

L'Appaltatore dovrà concordare con la società Terra Di Lavoro S.p.A, prima dell'inizio delle attività, tutte le procedure di estrazione dati, interrogazioni sul database e tabelle relazionali periodiche.

L'Appaltatore utilizzerà un apposito software di gestione catasto impianti termici fornito direttamente dall'Ente Appaltante, funzionante via internet. A tal fine la Società Terra di Lavoro SpA fornirà all'Appaltatore apposita login e password di accesso per i soli Comuni rientranti nell'Ambito territoriale oggetto del Bando.

Il database del Catasto impianti termici resterà presso la società Terra Di Lavoro S.p.A. ed ogni attività sarà svolta gestendo i dati direttamente dall'unico archivio informatico.

L'appaltatore non è responsabile della veridicità dei dati ottenuti ma solo della rispondenza tra i dati raccolti e i dati archiviati.

I dati del catasto impianti non potranno essere trasferiti al di fuori del sistema informatico della Soc. Terra di Lavoro S.p.A. la quale rimane proprietaria del catasto impianti stesso.

Tutti i dati presenti nel database del Catasto Impianti dovranno essere ubicati presso Terra di Lavoro S.p.A. con un server dedicato.

L'Appaltatore dovrà nominare un referente informatico responsabile del catasto impianti e delle relative attrezzature informatiche, per la completa e dedicata collaborazione durante tutto il periodo contrattuale.

Art. 5.1 - Fornitura informatica

L'Appaltatore fornirà tutta l'attrezzatura informatica hardware necessaria allo svolgimento degli adempimenti contrattuali, compreso i NetBook con stampanti portatili per gli addetti alle attività di ispezione ed accertamento.

Dopo il termine contrattuale, tutta l'attrezzatura informatica, hardware, utilizzata per lo svolgimento del servizio, ad esclusione dei netbook e stampanti portatili, rimarrà di proprietà della società Terra di Lavoro S.P.A. S.p.A.

La suddetta fornitura informatica hardware da installare presso la società Terra di Lavoro S.P.A. dovrà essere concordata successivamente alla stipula del contratto con l'Ente Appaltante.

Tutta la fornitura informatica dovrà essere assistita da un Servizio di manutenzione per l'intera durata del Contratto di appalto a spese dell'Appaltatore.

Nel corso dell'attività contrattuale e fino al termine del contratto, la società Terra di Lavoro S.P.A., potrà a sua discrezione, richiedere aggiornamenti sulla fornitura informatica o la sostituzione se insufficiente o inadeguata alle esigenze del servizio.

Art. 6 - Ricezione dei RTC da ravvedimento operoso e ricevute di versamento

Il ravvedimento operoso consiste nella consegna, attraverso il proprio manutentore di fiducia della dichiarazione sostitutiva del controllo degli impianti termici e del versamento, con bollettino postale con causale "Ravvedimento Impianti Termici" riferito al Biennio, di un importo variabile in funzione della data di effettuazione del versamento.

Nel dettaglio, come prescritto nell'art. 8 commi 10 e 11 del Regolamento Provinciale, l'importo si compone di una quota pari ad Euro 10,00 come tariffa ordinaria nei termini prefissati, di una maggiorazione fissa pari ad € 5,00 per i primi 30 gg. dalla scadenza prefissata o prorogata, e di una maggiorazione variabile pari ad € 1,00 per ogni ulteriore mese successivo.

La ricezione può avvenire esclusivamente con:

- Consegna diretta presso le sedi dell'Appaltatore;
- Con posta raccomandata presso gli indirizzi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore provvederà alla ricezione degli RTC per Ravvedimento Operoso solo per l'utenza ricadente nell'ambito del territorio della Provincia di Caserta interessato dal bando.

La consegna diretta degli RTC per Ravvedimento Operoso avverrà esclusivamente presso le sedi dell'Appaltatore esclusivamente da parte dei manutentori secondo le modalità concordate con la soc. Terra di Lavoro S.p.A.

GLI RTC CONSEGNATI DAI MANUTENTORI DOVRANNO ESSERE CONFORME A QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 192/2005 E S.M.I.

L'Appaltatore dovrà ricevere anche versamenti collettivi che fossero eseguiti dai manutentori a seguito di specifici accordi con l'Ente Appaltante e le Associazioni di Categoria.

L'Appaltatore dovrà prendere in consegna e gestire tutti i dati, compreso i documenti e i procedimenti sospesi riguardo ai Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Caserta oggetto del bando.

Art. 7 - Protocollo, ordinazione, correlazione tra le attestazioni di versamento e rapporti di controllo tecnico e loro inserimento nel database del catasto impianti

L'Appaltatore procederà al controllo delle autocertificazioni per Ravvedimento Operoso e alla verifica dei dati tecnici così come esposti dal verificatore (art. 15 D.P.R. n.° 551/99).

L'appaltatore dovrà protocollare, registrare, archiviare e controllare autocertificazioni per Ravvedimento Operoso ed i bollettini di versamento relativi, verificandone la loro correttezza ai sensi delle normative vigenti e del Regolamento Provinciale "Controllo Impianti Termici" approvato con delibera Consiliare n. 52 del 09.12.2008 e s.m.i.

L' Appaltatore provvederà all'aggiornamento del Catasto Impianti Termici e alla trasmissione dei dati con decorrenza trimestrale, alla la società Terra di Lavoro S.P.A. , conformi alle richieste della stessa.

L' Appaltatore dovrà organizzare a sua spese l'archivio cartaceo presso la società Terra di Lavoro S.p.A., con apposite scaffalature al termine del Contratto d'appalto.

In caso di autocertificazione per ravvedimento operoso incomplete o irregolari, l'Appaltatore provvederà a richiedere ai Responsabili degli impianti termici l'adeguamento della documentazione fissando i termini ei modi in accordo con la società Terra di Lavoro S.p.A..

L'Appaltatore, in seguito alle ricezioni delle integrazioni di cui al punto precedente, provvederà all'inserimento del modulo tra gli impianti autocertificati ovvero, qualora nel termine di trenta giorni l'utente non abbia provveduto a regolarizzare l'autocertificazione, provvederà all'inserimento dell'impianto nell'elenco degli impianti non autocertificati.

Art. 8 - Censimento e catasto degli impianti termici e trasmissione dei dati alla società Terra di Lavoro S.p.A..

L'Appaltatore dovrà eseguire specifiche ricerche tese ad identificare tutti gli impianti termici presenti sul territorio della Provincia di Caserta oggetto della Gara che siano alimentati a metano, a gasolio o altro combustibile.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà presentare una specifica relazione trimestrale sulle attività svolte, illustrando i risultati ottenuti per raggiungere l'obiettivo della catalogazione di tutti gli impianti.

L'Ente Appaltante fornirà, se richiesta, la collaborazione necessaria al superamento di eventuali vincoli.

Art. 9 - Programmazione delle attività di verifica e controllo degli impianti termici ai sensi dell'at. 31, comma 3, della legge n.10/91 e successivi provvedimenti di attuazione.

L'Appaltatore dovrà presentare ogni tre mesi l'elenco delle verifiche da eseguire nei tre mesi successivi corredato di tutti i dati necessari per l'Individuazione degli impianti.

Verifiche su impianti inferiori a 35 kw Autocertificati

Verifiche su impianti inferiori a 35 kw non autocertificati

Verifiche su impianti superiori a 35 kw

I dati dovranno pervenire in forma cartacea in una tabella riepilogativa e informatizzata secondo i criteri stabiliti dalla Società Terra di Lavoro S.P.A. .

La Società Terra di Lavoro S.P.A. valuterà e autorizzerà con eventuali modifiche l'elenco presentato dall'appaltatore.

La Società Terra di Lavoro S.P.A. si riserva di indicare, in caso di necessità, gli impianti termici da verificare oltre l'elenco presentato.

Nella programmazione delle verifiche sugli impianti termici saranno eseguiti i seguenti criteri:

- Nel corso del contratto dovrà essere coperto il cinque per cento annuo degli impianti inferiori a 35 kw autocertificati nei bienni 2009/2010 e 2011/2012 non verificati e ricadenti nei territori comunali oggetti del bando;
- Sul totale degli impianti autocertificati si dovrà prevedere un tre per cento di impianti risultati pericolosi nei bienni precedenti.
- Le verifiche previste a carico degli impianti termici non autocertificati dovranno essere effettuate nella percentuale del 100% degli impianti stimati a base d'asta e censiti dalla ditta aggiudicataria.

Art. 10 - Preavviso ai responsabili degli impianti termici per le visite di ispezione

L'elenco trimestrale è unico e non modificabile salvo per specifici casi approvati dalla Società Terra di Lavoro S.P.A..

L'ispezione dell'impianto termico è effettuata previo comunicazione al responsabile dell'impianto termico stesso. La comunicazione, corredata del bollettino di versamento precompilato, indica la data e l'ora dell'ispezione, una sintesi delle modalità di esecuzione dell'ispezione stessa più altre informazioni sul servizio (Riferimenti normativi - Ufficio di riferimento – Telefono ecc...). La comunicazione a seconda dei casi potrà assumere una delle seguenti forme:

- per mezzo di comunicazione scritta mediante racc A/R con ricevuta di ritorno da trasmettere in tempo utile;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici tra il responsabile dell'impianto ed il personale incaricato, che possono intervenire anche nel corso della giornata prevista per l'ispezione. Tali accordi potranno essere utilizzati nei casi in cui si verificano imprevisti indipendenti dall'utente o dall'organismo incaricato;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscono l'utente e non rechino eccessivi disagi.

Nessun compenso potrà essere riconosciuto all'Appaltatore se non sia stato effettuato il sopralluogo e questo abbia generato un incasso per l'Ente Appaltante.

L'Appaltatore, contestualmente al preavviso di ispezione agli utenti, deve dare comunicazione di inizio attività al Sindaco ed al Comando di Polizia Municipale del Comune di riferimento.

Qualora l'utente non fosse disponibile per l'ispezione dell'impianto nella data e nella fascia oraria prefissata, l'ispezione potrà essere differita e ri-programmata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica con almeno 5 giorni di anticipo dalla data programmata per l'ispezione. In questo caso si procederà a programmare una nuova data per la verifica, che sarà comunicata con un preavviso di 7 giorni.

Qualora non pervenga alcuna comunicazione nei modi e nei termini di cui sopra, la data e l'ora del controllo sono da intendersi confermati.

Qualora l'utente nonostante i reiterati avvisi non consenta l'accesso e la verifica si procederà in termini di regolamento.

L'Appaltatore ha il dovere di presentare ogni tre mesi una tabella con tutti i nominativi dell'elenco delle verifiche che non è stato possibile avvisare e i relativi dati di tutta la corrispondenza tornata al mittente.

Art. 11 - Esecuzioni delle attività di verifica degli impianti termici

Il personale incaricato dall'Appaltatore per il servizio di verifica dovrà effettuare i controlli in presenza del responsabile dell'esercizio e della manutenzione individuato dall'art. 11 del D.P.R. n.°551/99 o di persona da lui delegata o comunque indicata.

Le operazioni di verifica, finalizzate ad accertare l'effettivo stato di esercizio e manutenzione dell'impianto termico, nel rispetto della normativa vigente sul risparmio energetico, la tutela ambientale e la sicurezza, saranno articolate nei modi e nei termini sotto elencati:

- Accertamento tecnico-amministrativo per quanto di competenza.
- Misurazione in opera del rendimento di combustione come previsto dalle Norme Tecniche UNI-CIG 10389;
- Ogni altra operazione o verifica necessaria per accertare l'effettiva funzionalità e rispondenza alle norme;

L'esecuzione delle ispezioni avviene mediate sopralluogo che il tecnico dell'organismo incaricato effettua all'interno delle singole unità immobiliari presso cui sono installati impianti termici e/o all'interno della centrale termica. Il responsabile dell'impianto assiste, direttamente o tramite persona delegata all'ispezione effettuata a qualsiasi titolo. L'ispezione avverrà normalmente con il consenso ed alla presenza degli occupanti delle unità immobiliari.

Le ispezioni effettuate dai tecnici incaricati sono mirate ad accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Qualora, durante l'ispezione, il tecnico dell'organismo incaricato accerti o identifichi situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone (rischi di incendio, di esplosione, di scoppio, di intossicazione, di folgorazione ecc..) potrà interrompere l'ispezione per tutelare la propria e l'altrui sicurezza. In questi casi, sarà compito del tecnico incaricato di informare tempestivamente il proprio responsabile che provvederà a darne comunicazione al Responsabile della società Terra di Lavoro S.p.A. e/o alle autorità competenti.

Nel corso dell'ispezione il responsabile dell'impianto termico dovrà mettere a disposizione del tecnico incaricato la documentazione relativa all'impianto termico e precisamente:

- libretto d'uso e manutenzione dei componenti dell'impianto termico (generatori di calore, bruciatori ...);
- dichiarazione di conformità dell'impianto termico o documento sostitutivo, ove prescritto;
- documentazione ISPEL per impianti ad acqua calda di potenza maggiore di 35 kW;
- libretto di impianto regolarmente compilato e completo di allegati per gli impianti con potenza al focolare minore di 35kW;
- libretto di centrale regolarmente compilato e completo di allegati per gli impianti con potenza al focolare maggiore o uguale a 35kW;
- certificato di Prevenzione Incendi dove prescritto e comunque per impianti di potenza al focolare superiore a 116 kW;

Allo scopo di consentire le necessarie misurazioni, inoltre il responsabile dell'impianto termico provvede a :

- Predisporre l'impianto termico in condizioni che si possa procedere ad effettuare le misurazioni durante il funzionamento;
- Rendere facilmente accessibile il foro di prelievo dei fumi del generatore di calore;
- Esibire la documentazione di cui al comma 4 al tecnico che esegue l'ispezione;
- Sottoscrivere il Rapporto di Prova stilato dal tecnico che esegue l'ispezione;

- Conservare copia del Rapporto di prova in allegato al Libretto di Impianto/Centrale.

Il tecnico dell'organismo incaricato, durante l'ispezione effettua le seguenti operazioni e riporta i relativi dati sul rapporto di prova:

- rileva i dati amministrativi del responsabile dell'impianto termico, rileva il codice fiscale o partita i.v.a. del titolare del contratto di fornitura del combustibile, rileva le principali apparecchiature fisse costituenti l'impianto termico, i relativi dati tecnici e di ubicazione.
- accerta, tramite la documentazione messa a disposizione dal responsabile dell'impianto termico, che i controlli e l'eventuale manutenzione e i controlli di efficienza energetica periodici dell'impianto termico siano stati effettuati con le modalità e nei tempi previsti dalla legislazione vigente;
- controlla i parametri di potenza e di combustione previsti nel libretto di impianto/centrale;
- controlla l'idoneità dei locali, lo stato delle coibentazioni, la ventilazione/aerazione dei locali, lo stato della canna fumaria, i dispositivi di regolazione e controllo;
- effettua le misurazioni sui generatori di calore in conformità alle normative UNI (per gli impianti a combustibile gassoso e liquido l'attuale riferimento è la UNI10389-1994), ma in nessun caso modificherà il funzionamento dell'impianto (neanche mediante semplice regolazione). In mancanza di norme specifiche per la misurazione in opera del rendimento di combustione (ad es. per i generatori a combustibile solido) il tecnico dell'organismo incaricato si atterrà ai dati rilevati dal manutentore;
- riporta sul rapporto di prova eventuali difformità/anomalie dell'impianto termico rispetto alla legislazione vigente (Tali difformità dovranno essere rimosse, secondo quanto stabilito in seguito).

Qualora l'ispezione all'impianto termico non possa essere effettuata per causa non imputabile all'organismo incaricato (ad esempio: assenza dell'utente, diniego di accesso, impianto momentaneamente guasto, impianto in ristrutturazione, ecc..) la comunicazione di preavviso sarà reiterata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o altra forma che possa dimostrare per iscritto l'effettiva ricezione dell'ulteriore preavviso all'utente. In questo caso le spese sostenute per le ispezioni infruttuose sono poste a carico dello stesso nella misura del 50% della tariffa corrispondente.

Qualora anche in questo caso l'ispezione risultasse non eseguibile per causa non imputabile all'organismo incaricato, l'organismo incaricato provvederà a inviare comunicazione al Responsabile del procedimento del Comune di riferimento informando della turbativa al regolare svolgimento di una funzione pubblica (art. 340 c.p.). Al responsabile dell'impianto sarà comunque addebitata la tariffa di ispezione in funzione della potenzialità dell'impianto e l'ispezione sarà effettuata in altra data da concordare con l'organismo incaricato.

In caso di reiterato rifiuto o assenza da parte dell'utente oltre all'addebito economico, nel caso di impianti alimentati a gas di rete si potrà procedere alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal comma 6 dell'art.16 del D.Lgs 164/00. Inoltre, non avendo certezza della corretta manutenzione e conduzione dell'impianto, verrà informata l'autorità competente per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti del caso.

Qualora l'ispezione sia inefficace cioè non possa avere luogo a causa di inesistenza dell'impianto o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l'utente dovrà sottoscrivere il rapporto di prova (in sede di ispezione) da cui si evincano le cause che non consentono di effettuare l'ispezione. Le dichiarazioni saranno utilizzate esclusivamente per una corretta gestione del catasto impianti. Per gli utenti che si trovano nelle condizioni di inefficacia dell'ispezione, non sono previste tariffe per l'eventuale visita di ispezione.

Art. - 12. Strumentazione e apparecchiature

La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentalizzazione riportata nella norma UNI 10389, come prescritto dal D.P.R. n.° 412/93 e successive modifiche e/o aggiornamenti.

La verifica di rendimento dei generatori di calore deve essere correttamente tarata e mantenuta, tuttavia l'Appaltatore non è esonerato dalle responsabilità conseguenti da difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse.

L'Appaltatore dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio.

Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle verifiche dovranno essere sottoposte, a cura dell'appaltatore, periodicamente a taratura eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.

La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti sono a disposizione della Società Terra di Lavoro S.P.A..

Art. 13 - Rapporto di prova – analisi dei risultati . segnalazione di pericolosità degli impianti

Al termine delle operazioni di verifica, il personale tecnico incaricato provvederà a redigere con l'utilizzo di apparecchiature informatiche (netbook, stampante portatile), utilizzando il software di gestione catasto impianti termici fornito da Terra di Lavoro S.p.A., un apposito documento, denominato Rapporto di Prova. I risultati tecnico-amministrativi constatati saranno riportati negli appositi campi di compilazione conformemente alla normativa vigente.

Nel rapporto di prova dovrà essere scritto chiaramente per esteso gli interventi da eseguire per la messa a norma.

Il Responsabile dell'impianto dovrà essere edotto dei rischi effettivi e dovranno essere indicate le anomalie riscontrate.

Il Rapporto di Prova verrà firmato dal Verificatore che si assume la responsabilità dei dati ivi riportati e controfirmato per presa ricevuta e visione dal Responsabile dell'esercizio e manutenzione o da un suo delegato, a cui verrà rilasciata copia.

Nei casi in cui il responsabile dell'impianto termico non intenda sottoscrivere il Rapporto di prova, il tecnico procederà all'annotazione sul verbale stesso e sarà cura dell'ufficio impianti termici provvedere alla notifica a mezzo raccomandata A/R con addebito di spesa al destinatario.

Il rapporto di prova costituisce a tutti gli effetti il documento di notifica dell'avvenuta ispezione e delle eventuali anomalie riscontrate dal tecnico dell'organismo incaricato.

Nella copia rilasciata sarà specificato se l'impianto può proseguire a funzionare o deve cessare l'attività fino alla messa a norma in funzione del grado di anomalia riscontrata.

Le due rimanenti copie sottoscritte dal Responsabile dell'impianto rimarranno all'Appaltatore che per mezzo del proprio responsabile Tecnico provvederà ad attestarne la validità dei dati tecnici riportati e provvederà ad attestarne la validità dei dati tecnici riportati e provvederà alla trasmissione all'Ente Appaltante con proposte di intervento per l'adeguamento e messa in sicurezza.

Art. - 14 Rapporto di servizio - fatturazione

Alla fine di ogni trimestre l'Appaltatore provvederà a trasmettere alla Società Terra di Lavoro S.p.A. un elenco dettagliato di tutte le verifiche effettuate (in formato cartaceo e digitale) nelle modalità e formalità concordate preventivamente con la Società Terra di Lavoro S.p.A.:

- La presentazione di tale rapporto costituirà presupposto essenziale per l'ammissione al pagamento della fattura trimestrale.

Ai fini delle incombenze di competenza dell'Ente Appaltante, e in modo particolare per gli impianti su cui sono state rilevate anomalie o pericolosità, l'Appaltatore provvederà con cadenza trimestrale a trasmettere alla Società Terra di Lavoro S.p.A. un rendiconto preventivamente concordato con la Società stessa (in formato cartaceo e digitale).

La fattura verrà liquidata ad un unico beneficiario.

Art. 15 - Comunicazione di anomalie e gestione del contenzioso utenti

L'Appaltatore dovrà fornire alla Società Terra di Lavoro S.p.A. tutto il supporto legale qualificato, amministrativo, tecnico per la gestione di qualunque tipo di controversia con l'utenza che dovesse insorgere nel corso ed a seguito del contratto.

Resterà a carico della Società Terra di Lavoro S.p.A. l'emissione di provvedimenti coercitivi di competenza sulla base di atti predisposti dall'Appaltatore.

In particolare per quanto riguarda la necessità di imposizioni di interventi di messa a norma dell'impianto constatate a seguito di sopralluoghi, l'Appaltatore dovrà individuare le soluzioni tecniche ottimali. Sottoporle all'approvazione della Società Terra di Lavoro S.p.A. entro trenta giorni e quindi l'Appaltatore provvederà a notificarle all'utente a mezzo di raccomandata.

L'Appaltatore provvederà con cadenza trimestrale a trasmettere alla Società Terra di Lavoro S.p.A. un rendiconto preventivamente concordato con la Società stessa (in formato cartaceo e digitale).

Art. 16 - Gestione morosità

Per tutte le tariffe, ad esclusione della tariffa di autodichiarazione, il termine per il pagamento è di 30 giorni solari dalla data di effettuazione dell'ispezione e di accertamento.

Per quanto riguarda la gestione di eventuali morosità di responsabili non autocertificati con impianti inferiori a 35 Kw o con potenzialità superiore a 35 Kw soggetti a visita di controllo d'ufficio, l'Appaltatore dovrà attivarsi con il recupero del credito, fermo restando che, nessuna erogazione potrà essere effettuata dall'Ente Appaltante all'Appaltatore prima dell'effettivo incasso.

Nel caso di utenti reiteratamente assenti all'atto della visita o che neghino l'accesso ai verificatori (pur essendo inseriti nell'elenco trimestrale di cui all'art. 9 del presente disciplinare di servizio ed avendo

ricevuto tutte le comunicazioni di cui all'art. 10 del presente disciplinare di servizio) l'Appaltatore dovrà predisporre tutti gli atti necessari per consentire l'ingresso coattivo e l'applicazione dell'eventuale sanzione.

Art. 17- Rimborsi su errati pagamenti

In caso venga constatato un pagamento eccessivo o integralmente non dovuto da parte degli utenti, l'Appaltatore entro trenta giorni dalla richiesta dell'utente sottoporrà la pratica di rimborso alla Società Terra di Lavoro S.p.A. con una propria e motivata valutazione.

Qualora la Società Terra di Lavoro S.p.A. ritenga di dover procedere al rimborso, l'Appaltatore provvederà in prima istanza alla restituzione dell'importo versato entro trenta giorni successivi dalla valutazione della Società Terra di Lavoro S.p.A.

Con la presentazione della fattura immediatamente successiva l'Appaltatore aggiungerà all'importo dovuto per il servizio svolto l'importo dei rimborsi con specifica nota.

La Società Terra di Lavoro S.p.A. provvederà al rimborso all'Appaltatore senza interesse alcuno.

Art. 18 - Rapporti con i manutentori e operatori di settore

L'Appaltatore promuoverà a proprie spese, con cadenza almeno semestrale, previo accordi con la Società Terra di Lavoro S.p.A., incontri con le Associazioni di categoria, finalizzate a migliorare il servizio ed a pianificare per quanto di competenza, nell'attuazione delle vigenti norme e rispetto da parte dei manutentori degli oneri indicati verso i Responsabili degli impianti termici.

Art. - 19 Inizio attività – presa in consegna dei dati esistenti

L'Appaltatore acquisirà il Catasto Impianti Termici ed i dati già rilevati per l'Ambito Territoriale dei Comuni oggetto dell'appalto, impegnandosi a gestirli secondo le richieste dell'Ente Appaltante.

La consegna di quanto al rigo sopra, avverrà previa sottoscrizione di un verbale di presa consegna dei dati ricevuti, impegnandosi alla gestione, all'implementazione, aggiornamento e normalizzazione degli stessi.

Art. - 20 Termine finale di esecuzione del servizio – obblighi dell'appaltatore

Al termine dell'attività contrattuale l'Appaltatore consegnerà tutto il materiale del gestione archiviato e una relazione dettagliata sulle operazioni e sul servizio effettuato.

L'Appaltatore consegnerà il database aggiornato alla scadenza del contratto.

L'Appaltatore dovrà agevolare ed aiutare il personale incaricato della Società Terra di Lavoro S.p.A., per il periodo necessario, al passaggio dei dati alla nuova gestione, senza onere aggiuntivo.

Art. 21 - Aggiornamento delle attività

Qualora durante il corso delle attività previste nel Capitolato di affidamento del Servizio si dovessero presentare difficoltà di carattere logistico- operativo, il presente Disciplinare di Servizio potrà essere in comune accordo, tra la Società Terra di Lavoro S.p.A. e l'Appaltatore, modificato in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare il servizio anche nell'ambito di una logica di collaborazione sia con i cittadini interessati che con gli operatori del Settore.